



DELIBERA N. 588/20/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ UNEX SRL, TITOLARE DEL
MARCHIO “UNITED EXPRESS”, PER LA VIOLAZIONE DELLA
“DIRETTIVA GENERALE PER L’ADOZIONE DA PARTE DEI FORNITORI
DI SERVIZI POSTALI DELLE CARTE DEI SERVIZI” (DELIBERA N.
413/14/CONS)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell’11 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito anche legge n. 689/1981);

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del Regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” (in seguito anche “Direttiva”) e, in particolare, i seguenti articoli dell’allegato A:

- l'art. 2, comma 4, lett. a), che impone agli operatori postali di rendere disponibile agli utenti le carte dei servizi presso tutti i locali, indicando “...il link e il sito web in cui esse sono pubblicate”;

- l'art. 7, comma 2, a norma del quale “Sul sito web (...) dei fornitori di servizi postali (...) sono pubblicate le modalità per poter presentare ai medesimi fornitori reclami, segnalazioni, istanze per le procedure di conciliazione, con l'indirizzo della sede presso cui indirizzarli, nonché il numero telefonico, di fax e l'indirizzo di posta elettronica”;

- art. 8, comma 1, a norma del quale “I fornitori di servizi postali garantiscono un servizio di assistenza, adeguato alle esigenze degli utenti, per segnalare disservizi [...]. Il servizio di assistenza è accessibile telefonicamente [...]”;

- art. 8, comma 3, lettere a, e) e f) e g), a norma del quale “I fornitori di servizi postali rendono disponibile sul proprio sito web, presso tutti i locali propri e dei soggetti di cui si avvalgono:

a) un elenco aggiornato di tutti i servizi offerti, anche mediante tabelle comparative tra prodotti offerti, recante la descrizione completa delle caratteristiche di ciascun servizio e l'indicazione completa dei prezzi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi;

e) i riferimenti dei servizi gratuiti di assistenza clienti;

f) il formulario per la presentazione del reclamo per il disservizio postale e il formulario per la eventuale domanda di conciliazione, nonché il formulario per la risoluzione delle controversie approvato con delibera n. 184/13/CONS”;

g) uno schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio”;

- art. 8, comma 5, a norma del quale “La comunicazione pubblicitaria può rinviare a servizi di assistenza clienti che comunichino all'utente, a titolo gratuito, tutte le informazioni sul servizio nelle modalità da quest'ultimo richieste”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata e integrata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante “Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e, in particolare, l’Allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 23/20/DSP, del 29 luglio 2020, notificato il successivo 30 luglio, a Unex srl (di seguito, anche la Società o l’operatore), unitamente alla relazione sulle risultanze preistruttorie;

VISTA la nota del 30 agosto 2020 con cui la Società ha trasmesso, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 9 dell’allegato A al Regolamento, le proprie memorie difensive;

VISTA la nota del 10 settembre 2020 inviata dalla Società, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 9 dell’Allegato A al Regolamento ;

CONSIDERATO che Unex srl non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Dalle attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” è emerso che sul sito *web* di Unex srl, titolare autorizzazione generale (AUG 2049\2009) per l’offerta al pubblico di servizi postali, non era disponibile né la carta dei servizi né un *link* attraverso il quale potervi accedere e, inoltre, non risultavano pubblicate, le seguenti informazioni, relative:

- all’indicazione completa dei prezzi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi;

- alla modulistica per presentare il reclamo, la domanda di conciliazione e l’istanza per la risoluzione delle controversie dinnanzi all’Autorità ai sensi della delibera n. 184/13/CONS;

- ai riferimenti di servizi gratuiti per l’assistenza clienti, ma al contrario viene indicato un numero telefonico (0444. 564780) non gratuito;

- ad uno schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio;

In considerazione di tali mancanze, sono state contestate all’operatore le seguenti violazioni:

- 1) violazione dell’art. 2, comma 4, lett. *a*) della citata Direttiva;

- 2) violazione dell'art. 8, comma 3, lett. a), della citata Direttiva;
- 3) violazione dell'art 7, comma 2 e dell'art. 8, comma 3, lett. f) e g) della citata Direttiva;
- 4) violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, della citata Direttiva.

Soltanto per la contestazione di cui al punto 3) - relativa alla mancata pubblicazione sul sito web dello schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi per disservizi e della modulistica per reclamo, domanda di conciliazione e risoluzione delle controversie dinanzi all'Autorità - si è ritenuto che, nonostante la pluralità di disposizioni violate, la condotta illecita sia unitaria, con conseguente applicazione del cd. "cumulo giuridico", e ciò in ragione della contestualità delle omissioni informative e l'unicità del relativo effetto di ostacolo all'esercizio del diritto degli utenti di accedere alle procedure di tutela previste nei casi di disservizio.

2. Deduzioni difensive

La Società con nota del 30 agosto 2020 ha trasmesso le memorie giustificative, pervenute oltre il termine previsto dall'art 9 dell'allegato A al Regolamento. Il successivo 10 settembre, ha inviato un'ulteriore nota con la quale intendeva integrare i contenuti della precedente, trasmettendo ulteriore documentazione. Tale ultima nota, oltre che fuori termine, è pervenuta priva di allegati.

Nella memoria, preliminarmente, la Società evidenzia che l'elemento qualificante della propria attività sarebbe quello di comparare, a favore del cliente, su un piattaforma *web*, le offerte dei maggiori vettori presenti sul mercato.

Le caratteristiche del servizio offerto sarebbero evidenziate nella *home page* del sito che rinvia a logiche "*multicarrier*" e all'individuazione della soluzione migliore sul mercato per la spedizione del cliente.

Tali elementi si potrebbero ricavare anche dalla presentazione sul sito di Nextship, che è il software applicativo su cui si basa il servizio offerto da Unex.

Il software consentirebbe alla clientela, sulle base delle esigenze di spedizione inserite dalla stessa, di avere una comparazione delle offerte dei maggiori carrier. Dopo aver effettuato la scelta ritenuta più idonea alle proprie esigenze, il sistema genera la lettera di vettura del carrier, permettendo, poi, alla clientela di seguire la spedizione sul sito di Unex anziché su quello del corriere.

In virtù del processo innovativo illustrato, la Società avrebbe avuto anche un finanziamento come da decreto del MISE 00135 del 4 novembre 2006 concernente "logistica del trasporto merci per conto terzi".

La Società, poi, evidenzia che un altro aspetto fondamentale del servizio offerto sarebbe rappresentato dalla clientela alla quale si rivolge, costituita quasi totalmente dalle piccole e medie imprese del Veneto e del Nord Est in generale che lo utilizzano per esigenze di export.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la Società ritiene che l'attività svolta non possa essere considerata quale servizio postale.

In particolare, Unex evidenzia che non svolgerebbe l'attività di corriere espresso e che l'indicazione che appare sul sito (cfr all. 3 della preistruttoria) sarebbe stata inserita per facilitarne la ricerca sul web. Invece, sempre nella stessa pagina del sito, sarebbero indicate le attività effettivamente svolte dalla Società, ovvero quelle di brokeraggio\intermediazione dell'attività di trasporto.

Anche la descrizione dei servizi offerti dalla Società sul sito (cfr. pag 4 della preistruttoria) non sarebbe altro che l'individuazione di alcune tipologie di servizi forniti dai maggiori carrier per i quali Unex svolge attività di intermediazione.

Non avrebbe poi alcun rilievo l'indicazione sulla visura camerale dalla quale risulta che la Società ha chiesto l'iscrizione per svolgere attività di corriere espresso. Si legge nella memoria che tale indicazione sarebbe stata inserita all'epoca dell'iscrizione alla Camera di commercio, in quanto, sostiene la Società, non esisteva un'altra idonea a descrivere l'attività di intermediazione.

Unex precisa che la richiesta di autorizzazione generale per lo svolgimento di servizi postali sarebbe stata presentata nel 2009 in un'ottica di sviluppo finalizzata alla creazione di "Unex point" che successivamente non si è realizzata.

Ciò premesso, la Società, qualora l'Autorità dovesse ritenere che l'attività svolta rientri nell'ambito di applicazione della Direttiva, eccepisce, in via subordinata, l'insussistenza delle violazioni.

In particolare, la contestazione dell'omessa indicazione dei prezzi e degli standard di qualità per ciascuno dei servizi offerti previsti dall'art 8, comma 3, lett. (a) della Direttiva sarebbe priva di fondamento, in quanto tali esigenze sarebbero soddisfatte dall'applicativo Nextship, che in qualsiasi momento consentirebbe di comparare i prodotti con i relativi prezzi e standard di qualità.

Per quanto concerne, la mancata pubblicazione della Carta dei servizi nonché di un link per potervi accedere, la Società ammette che sul sito non è presente tale documento.

Sostiene, tuttavia, che le informazioni che dovevano essere contenute nella Carta dei servizi sarebbero comunque presenti sul sito, garantendo in tal modo il perseguimento degli stessi obiettivi. Tali informazioni sarebbero trasparenti e comprensibili e la comparazione dei prezzi e i loro standard di qualità sarebbero sempre assicurati in maniera dinamica attraverso il citato applicativo Nextship.

La Società aggiunge, poi, che le Carte dei servizi sembrano essenziali se riferite all'erogazione di un servizio di tipo tradizionale ("analogico") mentre, come nel caso di

specie, sarebbero ripetitive in quanto l'approccio della clientela\utenza avviene direttamente attraverso l'applicativo *Web*.

In ordine all'omessa pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 7, comma 2, e 8, comma 3, lett. *f*) e *g*) della Direttiva, Unex non contesta che tali informazioni non siano presenti sul sito.

Al riguardo, sostiene che l'utenza del servizio offerto sarebbe composta da una clientela "*business*" che ha con la Società un rapporto ormai consolidato e, pertanto, la mancanza delle informazioni *de quibus* non provocherebbe alcuna lesione in concreto, come potrebbe verificarsi, invece, per una clientela indifferenziata.

Anche per la mancata fornitura di una numerazione gratuita, la Società ammette che non è presente sul sito un numero verde. Sottolinea, però che, avendo quasi esclusivamente clienti *business*, l'assistenza telefonica comunque fornita sarebbe coerente con le disposizioni dell'art 8, comma 1, a norma del quale: "*i fornitori di servizi postali garantiscono un servizio di assistenza adeguato alle esigenze dell'utenza... .*"

La mancanza di un numero gratuito rileverebbe soltanto nei confronti dei rari clienti non *business*, ma si tratterebbe di una lesione del tutto marginale e residuale.

In ogni caso, la Società osserva che l'attuale assistenza telefonica, costituita da una numerazione geografica, sarebbe anche per i pochi clienti privati sostanzialmente gratuita, in considerazione del fatto che molti gestori offrono tariffe "flat".

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, Unex chiede che non le sia irrogata alcuna sanzione e, in via subordinata, l'applicazione del minimo edittale.

Tale richiesta sarebbe giustificata dalle ridotte dimensioni della Società e del suo fatturato.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Preliminarmente, si ribadisce che sia le memorie giustificative, sia la successiva nota integrativa, sono pervenute oltre il termine perentorio previsto dall'art 9 del Regolamento (quest'ultima, peraltro, priva degli allegati ivi indicati).

Ciò nonostante, i contenuti delle stesse saranno esaminati in questa sede al solo fine di dare esauriente, anche se non dovuta, motivazione al presente provvedimento.

Ciò posto, le argomentazioni addotte dalla Società non consentono, comunque, di superare i contenuti e le conclusioni della contestazione.

In primo luogo, si richiama l'articolo 2 della Direttiva laddove, relativamente all'oggetto della stessa, stabilisce che "*La presente direttiva contiene le disposizioni di riferimento per l'adozione, da parte dei fornitori di servizi postali, delle carte dei servizi postali accessibili al pubblico*".

L'oggetto della Direttiva è chiaro e definito: tutti i fornitori di servizi postali devono adottare la carta dei servizi e metterla a disposizione della propria clientela, unitamente a tutte le informazioni ivi contenute (indicate dalla Direttiva).

Unex, come emerge dalle risultanze istruttorie, è titolare dell'autorizzazione generale per lo svolgimento di attività postale, e in quanto tale è assoggettata alla normativa prevista dalla delibera n. 129/15/CONS recante "*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", in particolare, all'art. 11, comma 2, lett. c) dell'Allegato A secondo cui "*I soggetti titolari di autorizzazione generale sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi a tutela dell'utente: [...] c) rispettare le disposizioni della Direttiva generale e dei successivi provvedimenti adottati in materia.*

In buona sostanza, la Società, è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi al rilascio del necessario titolo abilitativo tra cui quelli disciplinati dalla Direttiva n. 413/14/CONS. Al riguardo, Unex non può in alcun modo essere esonerata dalla suindicata responsabilità, in virtù del fatto che, come asseritamente sostenuto, fornirebbe, ad esempio, le informazioni sui prezzi e sugli standard di qualità con altre modalità e non svolgerebbe in concreto attività postale.

La circostanza che l'utenza servita sia una clientela "*business*, non rileva ai fini dell'applicabilità a Unex delle disposizioni recate dalla Direttiva.

Ciò che è dirimente, nel caso di specie, è che Unex, titolare di autorizzazione generale, è un operatore postale, offre servizi postali e in quanto tale è assoggettata alla disciplina recata dalla delibera n. 413/14/Cons.

La Società sostiene di aver conseguito l'autorizzazione generale nel 2009 solo in una prospettiva di sviluppo futuro che, poi, non si è realizzato.

A tal proposito, si rileva che l'autorizzazione ha una validità non superiore a sei anni e, quindi, è stata rinnovata nel 2015

La procedura non prevede il rinnovo in automatico, ma richiede un'apposita domanda da presentare almeno quarantacinque giorni prima della scadenza.

La Società, dunque, avrebbe potuto non rinnovare l'autorizzazione per offerte servizi postali. Ha, invece, richiesto nel 2015 il rinnovo dell'autorizzazione generale ed è tenuta, quindi, al rispetto di tutti gli obblighi che ne derivano, ivi compreso quello della delibera 413\14\Cons.

Unex, inoltre, sostiene che l'attività svolta sarebbe soltanto quella di comparatore di offerte dei maggiori carrier presenti sul mercato, attraverso un applicativo denominato "Nextship".

Tuttavia, nelle schermate del sito allegate alla preistruttoria, come ammesso dalla stessa Società nelle memorie giustificative, è indicato che è Unex a svolgere attività di corriere espresso e sono riportate le descrizioni dei servizi postali offerti.

Le indicazioni presenti sul sito sono quindi sicuramente fuorvianti per l'utenza che è indotta a ritenere che i servizi offerti sul sito siano effettivamente svolti dalla società.

La convinzione risulta poi rafforzata dalle Condizioni generali, anch'esse allegate alla preistruttoria ed estratte dal sito della Società: già dalla denominazione del documento suindicato sembra evincersi che l'attività svolta da Unex non sia quella di mero intermediario.

Dalla lettura, poi, delle varie clausole delle condizioni generali emerge chiaramente che la Società è l'unico e solo riferimento dell'utente e non è mai specificato che Unex si limita ad un'attività di intermediazione.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- nell'articolo 1 si fa riferimento ai servizi offerti da Unex srl;
- nell'articolo 2 si prevede che la "lettera di vettura" sia intestata a Unex srl (e ciò evidentemente contraddice quanto rappresentato nelle memorie giustificative, laddove si sostiene che, a seguito dell'inserimento delle esigenze di spedizione da parte della clientela, il sistema genera in automatico la lettera di vettura del carrier prescelto);
- nell'articolo 4 si contempla la possibilità di Unex di verificare ed ispezionare senza limitazioni ogni spedizione;
- infine, nell'articolo 10 dove è previsto che il reclamo sia presentato all'ufficio Unex srl.

È di tutta evidenza che, alla luce di quanto sopra evidenziato, gli utenti percepiscono che sia Unex a svolgere il servizio. Agli utenti non sono fornite quindi informazioni chiare e trasparenti sulla effettiva tipologia dei servizi offerti e soprattutto, in caso di disservizio, sono privati di tutte le forme di tutela previste dalle delibere n. 184/13/Cons e n. 413/14/Cons.

Per quanto concerne le singole condotte violative contestate, è la stessa Società a riconoscere, quasi totalmente, la mancata presenza delle prescritte informazioni previste della delibera n. 413/14/Cons al momento della verifica e le argomentazioni addotte per giustificare tale mancanza sono inconferenti e/o comunque prive di qualsiasi fondamento.

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio e delle motivazioni esposte, risultano accertate le seguenti violazioni da parte di Unex srl:

1 l'assenza, sul sito della Società, di un *link* attraverso il quale poter accedere alla carta dei servizi, in violazione dell'art. 2, comma 4, lett. a) della già citata "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*";

2 la violazione dell'art. 8, comma 3, lett. *a*), della citata Direttiva;

3 l'omessa pubblicazione delle informazioni richieste dagli artt. 7, comma 2 e 8, comma 3, lett. *f*) e *g*) della sopracitata Direttiva;

4 l'indicazione sul proprio sito unicamente di un numero non gratuito (0444. 564780) per il servizio di assistenza clienti, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. *e*) e comma 5, della Direttiva.

RITENUTO che le suddette violazioni siano sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d. lgs. n. 261/1999, a norma del quale “*chiunque violi gli obblighi inerenti all'autorizzazione generale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila a centomila euro*”;

RITENUTO che la violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. *e*) e comma 5, della Direttiva, per aver fornito sul proprio sito una numerazione non gratuita (0444. 564780) per il servizio di assistenza clienti, rappresenti una distinta violazione degli obblighi informativi nei confronti della clientela;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981;

A) Gravità della violazione

Sotto il profilo della gravità della violazione, la mancata pubblicazione, sul sito *web* delle informazioni prescritte dalle norme di cui è stata accertata la violazione rende più difficoltoso per gli utenti l'accesso al sistema di tutele prescritto dalla normativa europea e nazionale.

L'indicazione sul sito di numerazioni telefoniche non gratuite (0444 564780) per il servizio di assistenza costituisce una distinta violazione perché impone, alla clientela che necessita di informazioni sul servizio, un onere aggiuntivo non giustificato.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Quanto alle azioni concretamente intraprese per la reintegrazione dell'ordine giuridico violato, si rileva che la Società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha intrapreso alcuna iniziativa finalizzata alla rimozione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito.

L'autore della violazione, anche dopo la contestazione, non si è dunque attivato, in modo sollecito e diligente per rimuovere le conseguenze della stessa, né tantomeno ha fornito piena collaborazione nella fase istruttoria. Per tali motivi e in conformità a quanto previsto nelle linee guida in materia di quantificazioni delle sanzioni amministrative, nei confronti di Unex non è stato possibile procedere all'applicazione del minimo edittale, a

differenza quanto disposto, per fattispecie analoghe, nei confronti di soggetti di dimensioni economiche simili a quelle dell'operatore.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, la Società in precedenza non risulta essere stata destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte di questa Autorità.

In base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, estratta dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, la Società risulta essere una piccola impresa e, quindi, potrebbe non disporre di figure professionali in grado di valutare appieno la conformità dell'attività svolta alla normativa vigente in materia di servizi postali.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto: nel conto economico del bilancio di esercizio al 31/12/2019 l'importo iscritto alla voce ricavi delle vendite e delle prestazioni è pari a circa 1.428.940 euro.

RITENUTO di dover determinare l'importo della sanzione amministrativa per ciascuna delle quattro condotte violative accertate nella misura del doppio del minimo edittale, ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

- 1) euro 10.000,00 (diecimila/00) per la violazione dell'art. 2, comma 4, lett. a) dell'Allegato A alla citata Delibera 413/14/Cons";
- 2) euro 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione dell'art. 8, comma 3, lett. a), dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;
- 3) euro 10.000,00 (diecimila/00), per la violazione dell'articolo 7, comma 2, e dell'art. 8, comma 3, lett. f) e g) dell'allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS;
- 4) euro 10.000,00 (diecimila/00), per aver indicato sul proprio sito un numero non gratuito per il servizio di assistenza clienti, in violazione di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, della medesima delibera;

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ACCERTA

la violazione, da parte della Società Unex s.r.l., con sede legale in Viale della Tecnica, 19 – 36100 Vicenza (VI), la violazione degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale in relazione alle condotte sopra descritte.;

ORDINA

alla medesima società di pagare la somma complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la medesima società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi inerenti all'autorizzazione generale;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 588/20/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. n. 588/20/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 10 bis della delibera n. 410/14/CONS e s.m.i., Unex srl ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, mediante istanza, motivata entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione nei modi previsti dalla legge e indirizzata alla Direzione Servizi Postali che ha curato il procedimento sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone